

## Allegato A

### CRITERI PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE/RATEIZZO DEI CREDITI DI NATURA EXTRATRIBUTARIA

#### **Periodo di riferimento della disciplina transitoria: dalla data di adozione della presente delibera fino ad ulteriori e successive disposizioni**

Termini di dilazione, rateizzazione e forme miste di dilazione e rateizzazione (artt. 19 – 20 – DPGR 61/R del 19.12.2001 – Regolamento di Contabilità)

#### **A) Dilazioni di pagamento**

- |                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| a) fino a 9 mesi  | per importi | fino a € 50.000,00  |
| b) fino a 12 mesi | per importi | oltre a € 50.000,00 |

#### **B) Rateizzi**

##### **- Per la categoria Persone Fisiche:**

La rateizzazione è concedibile solo per importi superiori a € 2.000,00

- |                   |             |                   |                |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| a) fino a 48 mesi | per importi | da € 2.000,01     | a € 20.000,00; |
| b) fino a 60 mesi | per importi | da € 20.000,01    | a € 40.000,00; |
| c) fino a 72 mesi | per importi | oltre € 40.000,00 |                |

Il numero delle rate è concordabile, nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale.

##### **- Per la categoria imprese (incluse quelle cancellate) ed altri soggetti:**

La rateizzazione è concedibile solo per importi superiori a € 5.000,00

- |                    |             |                      |                   |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| a) fino a 24 mesi  | per importi | da € 5.000,01        | a € 10.000,00;    |
| b) fino a 30 mesi  | per importi | da € 10.000,01       | a € 25.000,00;    |
| c) fino a 36 mesi  | per importi | da € 25.000,01       | a € 50.000,00;    |
| d) fino a 42 mesi  | per importi | da € 50.000,01       | a € 75.000,00;    |
| e) fino a 48 mesi  | per importi | da € 75.000,01       | a € 100.000,00;   |
| f) fino a 54 mesi  | per importi | da € 100.000,01      | a € 125.000,00;   |
| g) fino a 60 mesi  | per importi | da € 125.000,01      | a € 150.000,00;   |
| h) fino a 66 mesi  | per importi | da € 150.000,01      | a € 175.000,00;   |
| i) fino a 72 mesi  | per importi | da € 175.000,01      | a € 200.000,00;   |
| j) fino a 90 mesi  | per importi | da € 200.000,01      | a € 500.000,00;   |
| k) fino a 108 mesi | per importi | da € 500.000,01      | a € 1.000.000,00; |
| l) fino a 120 mesi | per importi | oltre € 1.000.000,00 |                   |

Il numero delle rate è concordabile, nei limiti del periodo di riferimento, prevedendo al massimo rate a cadenza semestrale.

### **- Per la categoria imprese in liquidazione:**

La rateizzazione è concedibile, in relazione alla motivata necessità di liquidare l'attivo patrimoniale, fino ad un massimo di 30 (trenta) rate mensili a condizione che l'ultimo bilancio approvato rilevi un utile di esercizio oppure rilevi una perdita non superiore al 20% del capitale sociale.

Allegati:

- Bilancio ove non prevista la pubblicazione nella banca dati della Camera di Commercio;
- Prospetto di liquidazione dove sono indicati tempi e metodi di liquidazione;
- Dichiarazione che attesti che i pagamenti della liquidazione saranno effettuati nel rispetto dell'ordine dei privilegi previsto dalle normative vigenti.

### **C) Forme miste di dilazione/rateizzazione**

L'interessato può chiedere una facilitazione di pagamento consistente in un periodo di dilazione e successiva rateizzazione. L'istanza di rateizzazione può essere inoltrata anche successivamente alla concessione di un periodo di dilazione, previo pagamento degli interessi maturati al termine della dilazione. Al periodo spettante per la rateizzazione vengono detratti i termini di dilazione precedentemente concessi.

#### **Applicazione della disciplina transitoria**

I termini si applicano alle richieste di dilazione e di rateizzo pervenute a decorrere dalla data di adozione della presente delibera fino ad ulteriori e successive disposizioni.

#### **Garanzie Fidejussorie (art. 20 bis comma 3 DPGR 61/R – Regolamento di Contabilità)**

Fermo restando l'obbligatoria presentazione della garanzia fidejussoria in caso di rateizzo di crediti già garantiti da polizza fidejussoria, non è richiesta garanzia fideiussoria sui crediti rateizzati.